

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE recante “Disposizioni per la costituzione di Forze di riserva, in materia di personale militare nonché delega al Governo per la revisione dello strumento militare”.

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE MILITARE

ART. 1
(Forze di riserva della Difesa)

1. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel libro quarto, titolo IV, capo I, dopo la sezione II sono aggiunte le seguenti:
- «Sezione II-bis - Contingente aggiuntivo della riserva operativa
- Art. 803-bis. - *(Riserva operativa)* - 1. Per incrementare la capacità operativa dello strumento militare nazionale, è istituita la riserva operativa, al fine di disporre di un adeguato bacino di personale addestrato e prontamente impiegabile, in grado di supportare e integrare le Forze armate e il Corpo unico della Sanità militare, anche in tempo di pace, per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 89.
2. La riserva operativa è costituita dal bacino di personale di cui all’articolo 880, comma 1, lettera b), ad eccezione del personale di cui all’articolo 803-octies, comma 2, e all’articolo 696-bis, comma 1, lettere a) e b), collocato in congedo da non più di cinque anni.
3. Il personale di cui al comma 2 che appartiene alla riserva operativa:
- a) permane, con il grado posseduto, nei ruoli del congedo della Forza armata di appartenenza o del Corpo unico della Sanità militare;
- b) mantiene un vincolo quinquennale di disponibilità irrevocabile al richiamo in servizio, prorogabile annualmente a domanda dopo il quinto anno;
- c) è richiamato in servizio:
- 1) d’autorità e senza limiti temporali ai sensi dall’articolo 1929-bis;
- 2) previo consenso e per un periodo massimo di un anno, per esigenze di formazione, addestramento o aggiornamento e per impiego connesso all’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 89.
4. Il personale posto in congedo da non più di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, può, a domanda, aderire alla riserva operativa.
- Art. 803-ter. - *(Contingente aggiuntivo della riserva operativa)* - 1. Fermo restando quanto previsto dal titolo V del capo VIII del presente libro, il contingente di personale che può essere richiamato in servizio ai sensi dell’articolo 803-bis, comma 3, lettera c), numero 2):
- a) è aggiuntivo rispetto al volume organico di cui all’articolo 798;
- b) è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato ai sensi dell’articolo 803, comma 1, lettera b-quater).
- Art. 803-quater. - *(Richiami addestrativi del personale della riserva operativa)* - 1. Il personale della riserva operativa può essere richiamato in servizio annualmente per lo svolgimento delle attività di addestramento finalizzate allo sviluppo e al mantenimento della prontezza operativa, secondo modalità definite dalla Forza armata di appartenenza o dal Corpo unico della Sanità militare.
2. Il personale di cui al comma 1 è sottoposto all’accertamento sanitario per la verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici previsti per il personale in servizio permanente.
- Art. 803-quinquies. - *(Strutture organizzative della riserva operativa)* - 1. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore delle Forze armate, il Comandante generale e il Direttore della Sanità militare, sono individuati i contingenti del

bacino della riserva operativa di cui al comma 2 dell'articolo 803-bis e le strutture organizzative di Forza armata, del Corpo unico della Sanità militare o interforze che hanno il compito di gestire e aggiornare l'elenco del personale richiamabile nella medesima riserva.

Art. 803-sexies. - (*Disposizioni relative allo stato giuridico del personale della riserva operativa richiamato in servizio*) - 1. Ove non diversamente stabilito, agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati della riserva operativa richiamati in servizio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la corrispondente categoria di personale in servizio.

2. Ove non diversamente stabilito, ai militari di truppa della riserva operativa richiamati in servizio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i volontari in ferma prefissata.

Art. 803-septies. - (*Cessazione dall'appartenenza alla riserva operativa*) - 1. Il militare cessa di appartenere al bacino della riserva operativa:

a) dopo un periodo minimo di disponibilità irrevocabile all'impiego di cinque anni, fatti salvi i casi eccezionali adeguatamente motivati;

b) per perdita dei requisiti di cui all'articolo 635, per perdita del grado ovvero per perdita dello stato di militare;

c) per inidoneità anche parziale al servizio militare incondizionato;

d) per non idoneità alle funzioni del grado;

e) al compimento del 55° anno di età per gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati e del 45° anno di età per i militari di truppa;

f) per scarso rendimento durante il periodo di richiamo.

Sezione II-ter - Personale della riserva volontaria specialistica

Art. 803-octies. - (*Riserva volontaria specialistica*) - 1. Per incrementare la capacità operativa dello strumento militare nazionale, è istituita la riserva volontaria specialistica, al fine di disporre di un adeguato bacino di personale in possesso di peculiari competenze professionali, in grado di supportare e integrare le Forze armate e il Corpo unico della Sanità militare, sin dal tempo di pace, per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 89.

2. La riserva volontaria specialistica è costituita da ufficiali, marescialli, sergenti e graduati di complemento a cui è stato conferito il grado, rispettivamente, ai sensi degli articoli 674, 681-bis, 692-bis e 705-bis.

3. Il personale di cui al comma 2:

a) permane, con il grado posseduto, nei ruoli del congedo della Forza armata di appartenenza o del Corpo unico della Sanità militare;

b) può essere richiamato in servizio, a domanda, per specifiche esigenze della Forza armata di appartenenza o del Corpo unico della Sanità militare, nei limiti dei contingenti annuali stabiliti all'articolo 803, comma 1, lettera b-quinquies), ovvero, d'autorità, ai sensi dell'articolo 1929-bis;

c) è collocato nella riserva di complemento ovvero in congedo assoluto secondo quanto disciplinato all'articolo 1000.

Sezione II-quater - Riserva territoriale

Art. 803-novies. - (*Riserva territoriale*) - 1. Allo scopo di generare un bacino di personale radicato sul territorio nazionale, rapidamente impiegabile a supporto delle esigenze funzionali delle Forze armate connesse al concorso, incluso quello a supporto delle Forze di polizia, alla gestione delle emergenze e delle calamità, al soccorso e all'assistenza, è istituita la riserva territoriale.

2. La riserva territoriale è costituita dai volontari della riserva territoriale di cui all'articolo 696-bis, comma 1, lettera b-bis, al termine del periodo di ferma o rafferma previsto dal comma 2, lettera b) dello stesso articolo 696-bis»;

- b) all'articolo 696-*bis*:
- 1) al comma 1, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:
«*b-bis*) volontari della riserva territoriale»;
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le ferme di cui al comma 1 hanno durata pari a:
a) tre anni per i volontari di cui alle lettere *a*) e *b*);
b) dodici mesi, prorogabili a domanda per ulteriori dodici mesi, per i volontari di cui alla lettera *b-bis*)»;
 - 3) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera *a*)»;
 - 4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-*bis*. Al termine della ferma, i volontari di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare, all'atto del congedo, mantengono un vincolo quinquennale di disponibilità irrevocabile al richiamo in servizio per:
a) le esigenze di formazione, addestramento o aggiornamento della riserva operativa;
b) l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 89.
3-*ter*. Al termine del quinquennio di cui al comma 3-*bis*, la disponibilità al richiamo può essere annualmente prorogata a domanda, fino al limite anagrafico di cui all'articolo 1007.
3-*quater*. I volontari di cui al comma 1, lettera *b-bis*), terminata la ferma, possono rendersi disponibili per ulteriori periodi di richiamo, entro il limite anagrafico di cui all'articolo 1007»;
- c) nel libro quarto, titolo II, capo VII, dopo la sezione I è inserita la seguente:
«Sezione I-*bis* - Volontari della riserva territoriale
Art. 699-*bis*. - (*Requisiti*) - 1. Possono partecipare alle procedure selettive per il reclutamento dei volontari della riserva territoriale, bandite dalla Direzione generale per il personale militare per regioni d'impiego, i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:
a) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a trentacinque anni;
b) diploma di istruzione secondaria di primo grado.
2. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono ammessi alla ferma prefissata di dodici mesi in qualità di soldato, per l'Esercito italiano, comune di 2^a classe, per la Marina militare, o aviere, per l'Aeronautica militare e sono disponibili, limitatamente al territorio nazionale, per l'assegnazione a comandi, enti, reparti e unità dislocati nell'area geografica o regione di arruolamento, ferma restando la possibilità di schieramento, addestramento e formazione al di fuori dell'area geografica o regione di assegnazione.
Art. 699-*ter*. - (*Modalità di reclutamento dei volontari della riserva territoriale*) - 1. Le modalità di reclutamento dei volontari della riserva territoriale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.
2. I reclutamenti di cui all'articolo 699-*bis* sono adottati nei limiti delle consistenze e dei compiti determinati ai sensi dell'articolo 803, comma 1, lettera *b-quater*)»;
- d) all'articolo 674 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 3, le parole: «nei corpi sanitari o nel comparto sanitario del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «nel Corpo unico della Sanità militare»;
 - 2) al comma 4, le parole «o Comandante generale» sono sostituite dalle seguenti: «, il Comandante generale o il Direttore della Sanità militare»;
- e) nel libro quarto, titolo II, capo IV, sezione I, dopo l'articolo 681 è aggiunto il seguente:
«Art. 681-*bis*. - (*Conferimento diretto del grado di maresciallo di complemento*) - 1. La nomina al grado di maresciallo di complemento o corrispondente può essere conferita, senza concorso

e in via eccezionale, ai cittadini italiani che:

a) danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate o nel Corpo unico della Sanità militare;

b) sono in possesso di adeguato titolo di studio in ragione della professionalità posseduta e dell'esigenza di ciascuna Forza armata o del Corpo unico della Sanità militare.

2. Per comprovata elevata competenza in discipline nautiche, aeronautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al comma 1 si può prescindere anche dal prescritto titolo di studio.

3. La nomina è conferita previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, che stabilisce il grado d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore, il Comandante generale o il Direttore della Sanità militare, ovvero il Vice direttore della Sanità militare se il Direttore riveste qualifica dirigenziale civile.

4. Con decreto del Ministro della difesa sono individuati, in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata e del Corpo unico della Sanità militare:

a) le professionalità e i gradi conferibili, ai sensi del presente articolo;

b) le procedure da seguirsi;

c) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina»;

f) nel libro quarto, titolo II, capo V, dopo l'articolo 692 è aggiunto il seguente:

«Art. 692-bis. - (*Conferimento diretto del grado di sergente di complemento*) - 1. Può essere conferito, senza concorso e in via eccezionale, il grado di sergente di complemento o corrispondente ai cittadini italiani che:

a) danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate o nel Corpo unico della Sanità militare;

b) sono in possesso di adeguato titolo di studio in ragione della professionalità posseduta e dell'esigenza di ciascuna Forza armata e del Corpo unico della Sanità militare.

2. Per comprovata alta competenza in discipline nautiche, aeronautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al comma 1 si può prescindere anche dal prescritto titolo di studio.

3. La nomina è conferita previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, che stabilisce il grado d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore, il Comandante generale o il Direttore della Sanità militare, ovvero il Vice direttore della Sanità militare se il Direttore riveste qualifica dirigenziale civile.

4. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata e del Corpo unico della Sanità militare:

a) le professionalità e i gradi conferibili, ai sensi del presente articolo;

b) le procedure da seguirsi;

c) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina»;

g) all'articolo 702, comma 1, alinea, le parole: «iniziale e triennale» sono sostituite dalle seguenti: «iniziale, dei volontari in ferma prefissata triennale e dei volontari della riserva territoriale»;

h) nel libro quarto, titolo II, capo VII, sezione IV, dopo l'articolo 705 è aggiunto il seguente:

«Art. 705-bis. - (*Conferimento diretto del grado di graduato di complemento*) - 1. Può essere conferito, senza concorso e in via eccezionale, il grado di graduato di complemento o corrispondente ai cittadini italiani che:

a) danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate o nel Corpo unico della Sanità militare;

b) sono in possesso di adeguato titolo di studio in ragione della professionalità posseduta e dell'esigenza di ciascuna Forza armata e del Corpo unico della Sanità militare.

2. Per comprovata specifica competenza in discipline nautiche, aeronautiche o tecniche, da

valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al comma 1 si può prescindere anche dal prescritto titolo di studio.

3. La nomina è conferita previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, che stabilisce il grado d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore, il Comandante generale o il Direttore della Sanità militare, ovvero il Vice direttore della Sanità militare se il Direttore riveste qualifica dirigenziale civile.

4. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata e del Corpo unico della Sanità militare:

- a) le professionalità e i gradi conferibili, ai sensi del presente articolo;
- b) le procedure da seguirsi;
- c) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina»;

i) dopo l'articolo 781 è inserito il seguente:

«Art. 781-bis. - (*Formazione iniziale dei volontari della riserva territoriale*) - 1. I volontari della riserva territoriale seguono l'iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza, la cui durata non è inferiore a trenta giorni.

2. I volontari in ferma prefissata iniziale che, al termine della ferma di cui all'articolo 696-bis, comma 2, lettera a), vengono reclutati come volontari della riserva territoriale, sono esonerati dallo svolgimento dell'iter formativo di cui al comma 1»;

l) all'articolo 930, comma 1-bis.1, lettera b), dopo le parole: «volontari in ferma prefissata annuale o raffermati», sono inserite le seguenti: «, volontari in ferma prefissata iniziale o raffermati, volontari della riserva territoriale»;

m) all'articolo 957, comma 1, lettera e-bis), dopo le parole: «ferma prefissata iniziale», sono inserite le seguenti: «o per la ferma di dodici mesi dei volontari della riserva territoriale»;

n) all'articolo 958, comma 1-bis, dopo le parole: «ferma prefissata iniziale», sono inserite le seguenti: «e i volontari della riserva territoriale»;

o) nel libro quarto, titolo V, capo IV, sezione V, dopo l'articolo 960 è inserito il seguente:

«Art. 960-bis. - (*Proscioglimento per scarso rendimento dei volontari della riserva territoriale*) - 1. Per i volontari arruolati ai sensi dell'articolo 699-bis, la proposta di proscioglimento per scarso rendimento deve essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui il militare ha conseguito la qualifica di “insufficiente” ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno tre mesi»;

p) all'articolo 986, comma 1, lettera c), dopo le parole: «forze di completamento» sono aggiunte le seguenti: «per le esigenze di formazione, addestramento o aggiornamento della riserva operativa e per l'impiego connesso all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 89»;

q) dopo l'articolo 988-bis è inserito il seguente:

«Art. 988-ter. - (*Richiami in servizio dei volontari della riserva territoriale*) - 1. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 803, comma 1, lettera b-quater), possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore a un anno, i volontari della riserva territoriale di cui all'articolo 696-bis, comma 3-quater.

2. Ai militari di cui al comma 1 richiamati in servizio è attribuito il medesimo stato giuridico dei parigrado appartenenti ai volontari della riserva territoriale.

3. Tale personale è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche, limitatamente al territorio nazionale, presso comandi, enti, reparti e unità dislocati nell'area geografica o regione

di arruolamento, ferma restando la possibilità di schieramento, addestramento e formazione al di fuori dell'area geografica o regione di assegnazione.

4. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio e le relative procedure.

5. I volontari della riserva territoriale, al termine della ferma o rafferma di cui all'articolo 696-*bis*, comma 2, lettera *b*), possono, entro il limite anagrafico di cui all'articolo 1007, essere richiamati in servizio d'autorità ai sensi dell'articolo 1929-*bis*»;

- r*) all'articolo 997, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«*l-bis*. Al termine della ferma, l'ufficiale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera *c*), mantiene un vincolo quinquennale di disponibilità irrevocabile al richiamo in servizio per:
a) le esigenze di formazione, addestramento o aggiornamento della riserva operativa;
b) l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 89.
l-ter. Al termine del quinquennio di cui al comma 1-*bis*, la disponibilità al richiamo può essere annualmente prorogata a domanda, fino al limite anagrafico di cui all'articolo 1000.
l-quater. Il personale di cui al comma 1-*bis*, posto in congedo da non più di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, può, a domanda, aderire alla riserva operativa»;
- s*) all'articolo 1502, comma 1;
1) alla lettera *a*), numero 1), le parole: «ferma prefissata iniziale e in rafferma annuale» sono sostituite dalle seguenti: «ferma prefissata iniziale anche in rafferma annuale e per i volontari della riserva territoriale»;
2) alla lettera *b*), numero 1), le parole: «ferma prefissata iniziale e in rafferma annuale» sono sostituite dalle seguenti: «ferma prefissata iniziale anche in rafferma annuale e per i volontari della riserva territoriale»;
- t*) all'articolo 1503;
1) al comma 2, lettera *a*), dopo le parole: «ferma prefissata iniziale» sono aggiunte le seguenti: «e per i volontari della riserva territoriale»;
2) al comma 6, lettera *b*), numero 1), dopo le parole: «ferma prefissata iniziale» sono inserite le seguenti: «e ai volontari della riserva territoriale».

ART. 2

(Norme comuni alle Forze di riserva della Difesa)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) all'articolo 803, comma 1:
1) la lettera *b-quater*) è sostituita dalla seguente:
«*b-quater*) un eventuale contingente aggiuntivo di personale della categoria dei militari di truppa in ferma prefissata, inclusi i volontari della riserva territoriale, e della riserva operativa di cui all'articolo 803-*bis*, da reclutare ovvero richiamare in caso di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate o del Corpo unico della Sanità militare connesse alle emergenze operative derivanti da attività di concorso, incluse quelle in supporto alle Forze di polizia previste per legge, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria»;
2) dopo la lettera *b-quater*) è aggiunta la seguente:
«*b-quinquies*) il numero massimo di personale di cui all'articolo 803-*octies*, appartenente alle

categorie degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei graduati, da reclutare ovvero richiamare in servizio, rispettivamente, ai sensi degli articoli 674, 681-*bis*, 692-*bis* e 705-*bis*»;

- b) all'articolo 880, comma 3, le parole: «gli ufficiali e i sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti «gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati»;
- c) all'articolo 937:
- 1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «di ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «, del Corpo unico della Sanità militare»;
 - 2) al comma 2, dopo le parole: «delle singole Forze armate» sono inserite le seguenti «o del Corpo unico della Sanità militare»;
- d) all'articolo 990, comma 2, le parole «del comma 2 dell'art. 2111 del codice civile, in relazione ai commi 1 e 3 dell'art. 2110 dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
- e) all'articolo 1000:
- 1) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«*d-bis*) Corpo unico della Sanità militare: 55 anni»;
 - 2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«*4-bis*. Il graduato cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età»;
 - 3) al comma 5, le parole: «L'ufficiale o il sottufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficiale, il sottufficiale o il graduato»;
- f) all'articolo 1791:
- 1) al comma 1, dopo le parole: «ferma prefissata iniziale e raffermati» sono inserite le seguenti: «e ai volontari della riserva territoriale»;
 - 2) al comma 2, dopo le parole: «ferma prefissata iniziale e raffermati» sono inserite le seguenti: «e ai volontari della riserva territoriale»;
- g) all'articolo 1792, comma 1, dopo le parole «ferma prefissata iniziale e in rafferma» sono inserite le seguenti: «e i volontari della riserva territoriale»;
- h) dopo l'articolo 1792 è inserito il seguente:
«Art. 1792-*bis*. - (*Rimborso di spese per lo svolgimento delle attività selettive per il reclutamento dei volontari della riserva territoriale*) - 1. All'atto dell'incorporamento ai volontari della riserva territoriale è erogata una somma a titolo di rimborso spese forfetario secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
- i) all'articolo 1799, comma 1, le parole: «Agli ufficiali e ai sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati»;
- l) nel libro sesto, titolo III, dopo l'articolo 1799 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 1799-*bis*. - (*Esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati per i lavoratori dipendenti della riserva operativa e della riserva volontaria specialistica*) - 1. Al fine di promuovere l'adesione ai bacini della riserva operativa in congedo e della riserva volontaria specialistica, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è concesso ai datori di lavoro privati l'esonero in misura pari al 100 per cento dal versamento dei contributi

previdenziali relativamente al periodo di richiamo alle armi effettuato presso le Forze armate o il Corpo unico della Sanità militare.

2. Per tutta la durata del periodo effettivo di richiamo alle armi per il lavoratore di cui al comma 1, il datore di lavoro ha diritto a uno sgravio contributivo pari al 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il lavoratore assunto in sostituzione con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.

3. Qualora, entro un anno dal termine del periodo di richiamo alle armi o durante il periodo in cui il lavoratore ha fornito la propria disponibilità, il datore di lavoro proceda al licenziamento del lavoratore senza giusta causa o giustificato motivo, decade automaticamente da ogni beneficio contributivo eventualmente riconosciuto in relazione al rapporto di lavoro con il medesimo dipendente di cui ai commi 1 e 2. La decadenza opera di diritto, con effetto retroattivo dalla data di concessione dell'agevolazione, e comporta l'obbligo di restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 1799-ter. - (Compenso giornaliero per svolgimento dei richiami periodici addestrativi) -

1. Al personale della riserva operativa richiamato alle armi per lo svolgimento di attività addestrative periodiche, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, è corrisposto un compenso pari a euro 130 al netto degli oneri a carico dello Stato.

2. Il compenso di cui al comma 1 è cumulabile con il trattamento economico del pari grado in servizio ovvero il trattamento pensionistico in percezione ed è sostitutivo di ogni altra forma di remunerazione o di emolumento connesso all'orario di servizio o ad esso alternativo, ivi inclusi le indennità di turno, le indennità di reperibilità, i compensi forfettari di guardia, i compensi forfettari di impiego e ogni altra indennità similare.

3. Il compenso di cui al presente articolo non è cumulabile con i trattamenti economici previsti per il servizio prestato all'estero, anche se temporaneo o occasionale, fatto salvo il diritto alla percezione del trattamento più favorevole.

Art. 1799-quater. - (Premio incentivante per il completamento dei richiami addestrativi periodici) -

1. Al personale della riserva operativa che effettua tutti i richiami addestrativi periodici di cui all'articolo 803-quater, secondo le modalità e i termini stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale e il Direttore della Sanità militare è riconosciuto un premio annuo incentivante *una tantum* pari a euro 1.300 al netto degli oneri a carico dello Stato.

2. Con la determinazione di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di accertamento della mancata presentazione ai richiami addestrativi periodici e di attribuzione dei premi.»;

Art. 1799-quinquies. - (Disposizioni a sostegno del reddito del personale in ferma prefissata) -

1. Gli ufficiali e i volontari in ferma prefissata delle Forze armate e del Corpo unico della Sanità militare, al termine della ferma prevista, hanno diritto alla prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, purché risultino privi di impiego e abbiano maturato almeno tredici settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio»;

m) all'articolo 1838, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale della riserva operativa e della riserva volontaria specialistica nonché al personale volontario della riserva territoriale per quanto compatibili, ad eccezione delle previsioni di cui al titolo V»;

n) nel libro ottavo, titolo I, capo I, dopo l'articolo 1929 è aggiunto il seguente:

«Art. 1929-bis (Richiamo d'autorità delle Forze di riserva) — 1. Il Governo può richiamare d'autorità le Forze di riserva di cui agli articoli 803-bis, 803-octies e 803-novies, in situazioni di grave crisi suscettibili di ripercuotersi sulla sicurezza dello Stato ovvero per la difesa dei confini nazionali.

2. Il richiamo del personale di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione è trasmessa dal Governo alle Camere che, entro il termine di cinque giorni, la discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, autorizzano il richiamo ovvero ne negano l'autorizzazione. Nel trasmettere alle Camere la deliberazione, il Governo indica gli obiettivi, il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata del richiamo.».

2. Per le finalità di cui all'articolo 1799-*quinquies* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dal comma 1, lettera *l*), del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo di parte corrente finalizzato a interventi di natura sociale in caso di disoccupazione involontaria. La dotazione del fondo di cui al primo periodo è pari a euro 6.898.929 per l'anno 2026, a euro 7.748.704 per l'anno 2027, a euro 8.260.343 per l'anno 2028, a euro 8.620.652 per l'anno 2029, a euro 8.980.961 per l'anno 2030, a euro 9.385.062 per l'anno 2031, a euro 9.789.162 per l'anno 2032, e a euro 9.951.856 a decorrere dall'anno 2033.

ART. 3

(Disposizioni in materia di tutela del personale)

1. Al fine di potenziare le capacità di reclutamento di personale militare da parte del Ministero della difesa, il personale già transitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero ai sensi dell'articolo 930 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è assorbito, in deroga al turn-over e ferme restando le facoltà assunzionali già autorizzate, nella dotazione organica del personale civile, di cui all'articolo 2259-*ter* del citato codice. Al citato personale continua ad applicarsi il trattamento economico in godimento, previsto all'articolo 2, comma 8, del decreto 18 aprile 2002 adottato dal Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 930, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, si applica quanto previsto dall'articolo 1805-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale di cui al comma 1, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 806, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è concessa la facoltà di presentare istanza per l'applicazione dell'articolo 804 del citato codice. Il suddetto personale, all'atto dell'iscrizione nel ruolo d'onore, cessa dall'impiego civile.

4. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*bis*.1. Le amministrazioni di cui al comma 2-*bis* destinano una quota parte, pari almeno al 10 per cento della percentuale ivi prevista, al personale militare di cui all'articolo 930 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 930, commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*. Il personale che riveste il grado di maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti, nella domanda di mobilità manifesta espressamente il proprio consenso all'inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale prevista dalla tabella H di cui all'articolo 45, comma 17, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, secondo le corrispondenze dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile di cui all'articolo 632 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A decorrere dalla data di inquadramento nelle

qualifiche del personale civile, al personale di cui al primo periodo compete il trattamento economico previsto dall'articolo 930, comma 1, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

b) al comma 2-ter, le parole: «al comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2-bis e 2-bis.1».

5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 930:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo unico della Sanità militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, il cui grado di inabilità accertato ne consenta l'impiego nelle pubbliche amministrazioni, qualora intenda transitare nell'impiego civile è tenuto a partecipare alle procedure di cui ai commi 2-bis e 2-bis.1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancato inquadramento, per qualsiasi causa, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno bandito le procedure di mobilità, il predetto personale transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. A decorrere dalla data di inquadramento nelle predette qualifiche funzionali, al personale compete il trattamento economico previsto dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro della difesa 18 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2002, con importi modulati in funzione all'anzianità di servizio ferma restando la corresponsione della pensione privilegiata, ove spettante»;

2) dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente:

«1-septies. Il personale transitato nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa per effetto del presente articolo è assegnato d'ufficio a qualsiasi sede sul territorio nazionale che presenti posizioni disponibili, in relazione alle esigenze funzionali dell'amministrazione. Al medesimo personale si applica quanto previsto dal comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'amministrazione, decade dalla procedura di transito ed è collocato nella categoria della riserva ovvero del congedo assoluto con decorrenza dal medesimo termine ovvero dal raggiungimento del biennio di assenza per aspettativa nel quinquennio, se precedente»;

b) all'articolo 952, comma 3-bis, dopo le parole: «del Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «ovvero delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

c) all'articolo 1493, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la funzionalità dello strumento militare nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano ai soli casi di istanza di assegnazione presso enti e comandi della stessa Forza armata a cui appartiene il militare che ha prodotto l'istanza e l'eventuale mancato accoglimento della stessa può fondarsi esclusivamente su motivate ragioni organiche o di servizio»;

d) all'articolo 1506, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano al personale militare limitatamente ai casi di assistenza di persona con disabilità in situazione

di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale lo stesso sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o parente entro il primo grado. Nelle rimanenti ipotesi, i benefici possono essere concessi al personale militare, ove lo stesso dimostri di essere l'unico in grado di prestare assistenza in via esclusiva e con continuità»;

e) all'articolo 1807, comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 1808» sono inserite le seguenti: «e l'eventuale rimborso del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato in luogo del rimborso delle spese alberghiere, di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e nei limiti delle spese di abitazione previste dall'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per il pari grado del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale operante nella stessa sede o nella sede più vicina»;

f) all'articolo 2142, comma 1, dopo le parole: «personale civile del Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «ovvero delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

6. Le disposizioni di cui all'articolo 930 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 5, lettera a), del presente articolo, si applicano alle domande di transito successive alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al medesimo articolo 930, comma 1, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto del Ministro della difesa 18 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2002.

Capo II

DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLO STRUMENTO MILITARE

ART. 4

(Delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione entro il 31 dicembre 2033 di un progressivo incremento dell'organico complessivo non superiore a 40.000 unità dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare in servizio permanente e in ferma prefissata, al fine di assicurare i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali e nell'ottica di una politica di difesa comune europea, per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate, attraverso:

1) il superamento dei limiti e meccanismi di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244;

2) la revisione dei percorsi formativi del personale militare;

3) la previsione che l'incremento, non superiore a 40.000 unità, è determinato, sulla base delle risorse disponibili e delle effettive capacità di reclutamento, ogni anno, in sede di legge di bilancio, nel limite di 5.071 unità per l'anno 2028, 5.321 unità per l'anno 2029, 7.001 unità per l'anno 2030, 7.444 unità per l'anno 2031, 7.500 unità per l'anno 2032 e 7.663 unità per l'anno 2033;

b) ridefinizione della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, dell'Aeronautica

militare e del Corpo unico della Sanità militare da conseguire gradualmente entro l'anno 2033 nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

- c) modifiche alla disciplina in materia di reclutamento finalizzate anche al conseguimento degli incrementi degli organici di cui alla lettera a), attraverso la revisione:
 - 1) del sistema di ferme prefissate per il personale dei ruoli iniziali, delle norme in materia di stato giuridico e di avanzamento, formazione e trattamento economico, prevedendo anche strumenti che tengano conto delle peculiarità delle Forze armate e del Corpo unico della Sanità militare e che valorizzino il possesso di professionalità qualificanti;
 - 2) dell'ordinamento dello strumento militare, in termini di arruolamento, addestramento e impiego del personale, introducendo, altresì, disposizioni organiche e sistematiche derogatorie rispetto alla regolamentazione prevista per il pubblico impiego;
- d) prevedere, con gli stessi meccanismi di cui alla lettera a) in ragione delle peculiari funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 155 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al fine di sostenere l'accresciuto contributo ad essa richiesto per il concorso alla difesa integrata del territorio nazionale, per la partecipazione alle operazioni militari all'estero, nonché per l'esercizio delle funzioni di polizia militare e di assistenza ai comandi e alle unità militari un incremento pari a 2.600 unità complessive delle dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri;
- e) introdurre strumenti volti ad agevolare il ricollocamento professionale del personale militare in servizio permanente e in ferma prefissata nel settore privato, nonché nella pubblica amministrazione, prevedendo istituti di mobilità tra Ministeri, analoghi a quelli applicabili al personale civile, rafforzando le agevolazioni nell'accesso ai concorsi pubblici e disciplinando, altresì, misure specifiche per l'accesso al trattamento pensionistico;
- f) prevedere una revisione dell'impiego del personale civile del Ministero della difesa, correlata alle accresciute esigenze di capacità dello strumento militare.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, e sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1478 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le materie di loro competenza. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al loro interno, essi non possono essere adottati se non successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

5. Nel rispetto e in attuazione dell'articolo 2267, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai

sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, recato dal medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010 e successive modificazioni.

6. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

Capo III **DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**

ART. 5 *(Disposizioni finanziarie e finali)*

1. Agli oneri di cui all'articolo 2, comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Agli oneri derivanti dal superamento del meccanismo di finanziamento di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della presente legge, pari a euro 183.566.250 per l'anno 2028, a euro 184.066.250 per l'anno 2029, a euro 183.566.250 per l'anno 2030, a euro 176.566.250 per l'anno 2031, euro 175.566.250 per il 2032 e a euro 174.066.250 a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante.....

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge.